

(N. 1834)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(FANFANI)

col **Ministro dei Trasporti**

(MALVESTITI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

NELLA SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1951

Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795, che detta norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po, vieta agli autocarri di portata superiore ai 20 quintali e a tutti quelli trainanti rimorchi, di percorrere la strada statale n. 35 « dei Giovi » fra gli estremi Genova (Pontedecimo) e Serravalle. Tale disposizione rende obbligatorio il transito sulla autostrada di detti automezzi, i quali vengono sottoposti al pagamento dell'apposita tariffa di transito vigente.

Poichè di fatto, nonostante il divieto di cui innanzi, attualmente il transito su detta strada

viene tollerato per gli automezzi che devono effettuare il trasporto di merci per le località attraversate dalla strada statale n. 35 e la Federazione nazionale degli autotrasportatori ha da tempo reclamato contro tale tariffa, sembra opportuno, anzichè accordare una riduzione della tariffa, sopprimere il divieto di transito sulla strada statale n. 35 per gli autocarri senza rimorchio, in considerazione anche che il transito sulla detta strada, attualmente tollerato, non ha determinato una diminuzione dei cespiti di entrata della autostrada nè si sono verificati abusi od altri inconvenienti. All'uopo è stato predisposto il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795, è soppresso per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.

Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata.